



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Giovanni D'Antoni       | Presidente  |
| 2) Dott.ssa Daniela Pellingra    | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Maria Letizia Barone | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore;

all'udienza del 7 febbraio 2023, all'esito della discussione orale, pronuncia ai sensi degli artt. 350 co. 3, 351 *bis* e 281 *sexies* c.p.c., la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1155/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio

da

**CATANIA NICOLO'** (C.F.: CTNNCL61R16G347R), rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino (PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it)) e Giuseppe Impiduglia (PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it)), giusta procura in atti

**APPELLANTE**

contro

**BICA GIUSEPPE** (C.F. BCIGPP61A27D234X) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Finazzo (PEC: [avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it](mailto:avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it)), giusta procura in atti;

**APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE**

e nei confronti di

**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;



**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**, in persona del legale rappresentate pro tempore;

**PRESIDENZA REGIONE SICILIANA**, in persona del legale rappresentate pro tempore;

**CONTUMACI**

con l'intervento necessario

**del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**

**CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:**

*In riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, 1<sup>a</sup> Sez. Civ., emessa nel procedimento iscritto al N. 2962/2023 di R.G. in data 15 giugno 2023, dichiarare inammissibile o, comunque, respingere il ricorso proposto da Bica Giuseppe per la declaratoria di ineleggibilità dell'appellante alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni del 25 settembre 2022.*

*- accogliere i motivi I, II, III e (in subordine) IV del presente appello;*

*- nell'ipotesi di ritenuta infondatezza dei superiori motivi di appello I, II, III, IV sospendere il presente giudizio, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Costituzione - dell'art. 10, lett. f) L.R. 29/1951, ove inteso nel senso di prevedere l'ineleggibilità alla carica di Deputato Regionale degli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti soggetti alla tutela o vigilanza della Regione.*

*In ogni caso dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello incidentale condizionato ex adverso proposto.*

*Con salvezza di ogni altro diritto.*

**CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA**

*Voglia la Corte d'Appello adita:*

*Reietta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:*

*rigettare l'appello proposto da Catania Nicolò perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'Ordinanza ex adverso appellata, pronunciata in data 15 giugno 2023 dal Tribunale di Palermo, I<sup>a</sup> Sez. Civ., a definizione del procedimento iscritto al R.G n. 2962/2023:*

*Ritenere e dichiarare la nullità dell'elezione del sig. Catania Nicolò alla carica di consigliere o deputato regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana;*

*Ritenere e dichiarare la decadenza sig. Catania Nicolò alla carica di consigliere o deputato regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana e dichiarare conseguentemente eletto alla carica di deputato regionale dell'A.R.S. Bica Giuseppe, quale candidato primo dei non eletti nel collegio elettorale di Trapani, nella lista elettorale <<Fratelli d'Italia>>”, al posto del predetto Catania Nicolò.*

*Solo nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere anche soltanto parzialmente l'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto con la presente*



*comparsa di costituzione e risposta, per l'annullamento e/o la riforma degli impugnati capi dell'Ordinanza pronunciata in data 15 giugno 2023 dal Tribunale di Palermo, I<sup>a</sup> Sez. Civ., a definizione del procedimento iscritto al R.G n. 2962/2023 e dichiarare conseguentemente eletto l'odierno ricorrente quale candidato primo dei non eletti al posto del predetto Catania Nicolò.*

*- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.*

**CONCLUSIONI DEL PG:**

rigetto dell'appello.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Con ordinanza dei giorni 1-15 giugno 2023, il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso proposto da Giuseppe Bica ex art. 22 del D.lgs. N. 150/2011, ha dichiarato Nicolò Catania ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi il 25 settembre 2022 e, per l'effetto, lo ha dichiarato decaduto, disponendone la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista; infine, lo ha condannato alla refusione delle spese di lite di controparte.

Respinta l'eccezione, sollevata dal Catania, di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente e per la mancanza del presupposto dell'avvenuta convalida degli eletti da parte dell'Assemblea Regionale, nel merito ha ritenuto sussistere la causa di ineleggibilità delineata dall'art. 10 lett. f) della legge della Regione Sicilia n. 29/1951, in ragione della carica rivestita dal Catania, nel periodo delle competizioni elettorali, di Presidente del C.d.A. della Società per la Regolamentazione del Servizio Rifiuti (S.R.R.) - Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni, ritenuta assoggettata al potere di vigilanza della Regione.

Ha escluso, invece, la sussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 10 lett. a) e lett. b) (rectius art. 10 comma 1 bis) della l.r. n. 29/1951, ugualmente dedotte dal Bica a fondamento del ricorso.

2. Con citazione notificata il 26 giugno 2023, Nicolò Catania ha impugnato la decisione chiedendone l'integrale riforma per cinque motivi.

3. Costituito il contraddittorio, Giuseppe Bica ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.

In via subordinata, ha proposto appello incidentale condizionato per due motivi: con il primo, si è doluto che il Tribunale non abbia ritenuto la sussistenza nei confronti dell'On. Catania anche della causa di ineleggibilità di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. n. 29/1951; con il secondo che il Tribunale non abbia ritenuto la sussistenza nei confronti dell'On. Catania anche della causa di ineleggibilità di cui all'art. 10, comma 1 bis, della L.R. n. 29/1951.

L'Ufficio Elettorale Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Trapani, l'Ufficio Elettorale Centrale per la elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale



Siciliana presso la Corte di Appello di Palermo, l'Assemblea Regionale Siciliana e la Presidenza della Regione Siciliana, ricevuta regolare notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci, come già dichiarato dal Consigliere Istruttore e qui ribadito dal Collegio.

Il P.G., intervenuto all'udienza, ha concluso come in epigrafe.

4. Procedendo nella disamina dei motivi di appello si osserva quanto segue.

4.1 Con il primo motivo, come già fatto cenno, l'appellante reitera l'eccezione, disattesa dal Tribunale, di difetto di legittimazione attiva della controparte e di inammissibilità del ricorso per l'assenza del presupposto dell'avvenuta adozione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana della delibera di convalida della sussistenza/insussistenza di cause di ineleggibilità.


In ordine al primo aspetto, in particolare, contesta al Tribunale di aver ritenuto il Bica legittimato a promuovere il ricorso elettorale perché "elettore nel Comune di Custonaci", così consentendogli l'elusione del termine perentorio previsto per le azioni promuovibili dal candidato risultato non eletto, senza considerare che non agiva nell'interesse della collettività ma di sé stesso, quale candidato avente diritto ad eventualmente subentrare nella carica di deputato al suo posto.

Il motivo, in entrambe le sue articolazioni, non è fondato.

Il Bica, quale cittadino elettore per le consultazioni regionali siciliane (dato non contestato), ha interesse al pari di ogni altro cittadino alla regolarità della competizione elettorale e il fatto che sia anche il candidato subentrante nell'ipotesi di accoglimento del ricorso non lo priva di certo della legittimazione all'azione popolare che, come noto, deve essere riconosciuta ad ogni elettore, prescindendo da una eventuale posizione qualificata.

L'azione popolare rappresenta, infatti, un'ipotesi di azione eccezionalmente concessa dal legislatore allo scopo di tutelare un interesse pubblico di rango costituzionale attraverso l'attribuzione di una legittimazione diffusa, e non rileva l'eventuale sussistenza di un interesse precipuo in capo all'attore che può affiancarsi a quello generale riconducibile al perseguimento della legalità e, nella specie, al corretto svolgimento del procedimento elettorale.

In ordine, poi, alla seconda articolazione del motivo in esame, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18150/2018) *"In tema di contenzioso elettorale, il giudizio introdotto per mezzo dell'azione popolare, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposta al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria, a differenza del caso in cui la materia controversa sia stata oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente, perché, in tale ipotesi, il ricorso, introdotto ai sensi degli artt. 19, comma 1, della l. n. 108 del 1968 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. Una volta esperita l'azione popolare, vengono attribuiti*



*pieni poteri di cognizione al giudice ordinario, comprensivi anche di quello di correzione del risultato elettorale, non influenzabili dall'adozione di provvedimenti sopravvenuti del menzionato organo amministrativo, il cui procedimento non può, infatti, incidere sulla proponibilità e sugli esiti dell'azione giudiziaria".*

**4.2** Con il secondo motivo, si duole che il Tribunale non abbia considerato che il mancato esercizio di fatto da parte sua delle funzioni di Presidente e Amministratore della S.R.R. alla data prevista dall'art. 10 *bis* della l. n. 29/1951 non fosse sufficiente ad escludere, dal punto di vista soggettivo, la sua ineleggibilità.

Nell'argomentare la doglianza in esame, dopo aver richiamato il disposto del già citato art. 10 *bis* nella parte in cui stabilisce che le cause di ineleggibilità non sono applicabili per coloro che *"per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalla loro funzione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi"* e che, pertanto, in tesi, ai fini della ineleggibilità conta esclusivamente l'esercizio effettivo delle funzioni, ribadisce di aver fornito prova documentale di non aver più operato quale Presidente della S.R.R. dal 24 giugno 2022 e quindi in data ben anteriore al 18 agosto 2022, termine ultimo secondo la richiamata norma.

Il motivo non è fondato.

Come noto, le norme che sanciscono le ipotesi di ineleggibilità rispondono all'esigenza di tutelare la libera determinazione dell'elettore e di garantire la *"par condicio"* dei candidati, evitando che il particolare ruolo ricoperto dal soggetto in competizione elettorale possa metterlo in una situazione di indebito vantaggio, determinativa di *captatio voti*.

Ora, la norma richiamata, a parere del Collegio, nel richiedere che il candidato, onde superare la causa di ineleggibilità, abbia effettivamente dismesso le funzioni di ostacolo alla partecipazione alla competizione elettorale considera sia l'aspetto formale, ovvero il venir meno della carica, sia l'aspetto fattuale, ovvero l'astensione dall'esercizio delle funzioni.

Nella specie, invece, come pacifico, il Catania ha mantenuto la carica di Presidente della S.R.R. fin dopo la fine della competizione elettorale, e a nulla rileva che l'ultima attività di fatto svolta n.q. predetta risalgia al mese di giugno 2022.

In altri termini, secondo la volontà legislativa, la cui ratio si è già esposta, è necessario che il candidato non solo non eserciti in punto di fatto la funzione, ma che si sia altresì formalmente spogliato dall'incarico, così da perdere agli occhi dell'elettorato la posizione di privilegio di cui si è già detto.

Tale considerazione muove da una interpretazione letterale (*"effettivamente cessati dalla carica"*) e sistematica dell'art. 10 *bis*. Invero, secondo l'art. 8 della medesima norma nelle ipotesi ordinarie, e non di conclusione anticipata della legislatura, *"le cause di ineleggibilità ... non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale."*



Firmato Da: D'ANTONI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 50d69012acfd27a7301efb9fcc2661  
Firmato Da: BARONE MARIA LETIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490fec370ed65fb190d35539b7e579a

*Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa".*

L'esegesi è, peraltro, conforme alla pronuncia della Cassazione n. 27832/2011 non fondatamente richiamata dall'appellante a conforto delle sue argomentazioni.

Come precisato dai giudici della legittimità in quella pronuncia, infatti, in tema di elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'art. 10 bis l. reg. 20 marzo 1951 n. 29, introdotto dalla l. reg. 3 giugno 2005 n. 7, nel prevedere il termine entro il quale devono essere rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, pone l'accento non tanto sul titolo della cessazione delle funzioni che danno luogo all'ineleggibilità (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sull'effettività di tale cessazione, da intendersi, così come precisato dall'art. 8, comma 3, della medesima legge regionale, come "effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Ne segue che la prova di detta cessazione - il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile - può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata".

Laddove, si pone in evidenza in questa sede, proprio il riferimento ad un "titolo", ancorché declinabile nelle più svariate forme, induce a ritenere che questo sia ineludibile, restando invece affidato alla prova dell'interessato, in caso di incertezza o insufficienza del titolo stesso, la dimostrazione della sua specifica natura, della sua certezza storica nella dimensione temporale delineata dalla disposizione di legge di cui si discute, e della sua effettività.

La mera astensione dall'esercizio delle funzioni, in buona sostanza, non si pone quale alternativa a quelle formalità (dimissioni, trasferimento revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa) che il Legislatore regionale ha individuato quali atti necessariamente prodromici all'effettiva, e anch'essa necessaria, astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Irrilevante è, infine, che la carica ricoperta dal Catania, peraltro elettiva, fosse riconnessa alla sua carica di Sindaco del Comune di Partanna, ente avente una popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare che lo Statuto societario all'art. 18 - rubricato Consiglio di Amministrazione - prevede che "La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. TRE (3) membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.



*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal Codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito" e all'art. 22 disciplina, invece la sostituzione degli Amministratori.*

In altri termini, il fatto che il Catania rivestisse anche la carica di Sindaco non lo ostacolava nella possibilità di dimettersi dalle funzioni che ne hanno determinato la ineleggibilità, non esistendo una situazione di interdipendenza reciproca tra la carica di Sindaco del Comune socio della S.R.R. e quella di Presidente del C.d.A.

**4.3** Con il terzo motivo l'appellante contesta che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" sia un ente vigilato dalla Regione Sicilia.

In particolare, così compendiando il nucleo essenziale delle diverse deduzioni che sorreggono il motivo in esame, evidenzia:

a) che l'art. 22 comma 1 lett. c) del D.lgs. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", definisce gli enti vigilati come quelli nei confronti dei quali alle pubbliche amministrazioni siano "*riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di controllo*", e rileva che tale condizione è da escludersi nei riguardi della S.R.R.;

b) la mancata inclusione della società di cui si discute nell'elenco dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Regione;

c) la certificazione rilasciata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti di Palermo attestante che le Società di Regolamentazione dei Rifiuti del territorio siciliano non sono sottoposte a sua vigilanza;

d) il fatto che le norme statutarie e legislative non riconoscono alla Regione alcuna effettiva e diretta ingerenza sul funzionamento della S.R.R., ovvero un controllo incidente sul processo formativo della volontà della stessa.

Con riferimento a tale ultimo aspetto si sofferma, poi, sull'interpretazione da dare agli art. 8 comma 3, 2 e 14 della legge regionale n. 9/2010, di "*disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti (art. 1 )" da cui il primo giudice aveva tratto il convincimento che le S.R.R. sono soggette alla vigilanza della Regione.*

In particolare, considera:



- che l'art. 8, comma 3, prevedendo che la S.R.R. sia tenuta con cadenza trimestrale alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire a questa e alla ex Provincia tutte le informazioni che le vengono richieste, sia estrinsecazione della funzione di programmazione ed indirizzo spettante alla Regione;

- che le competenze che l'art. 2 riconosce alla Regione sono espressione del potere di regolamentazione del settore dei rifiuti e di indirizzo politico-amministrativo;

- che il potere sostitutivo che l'art. 14 attribuisce alla Regione può essere esercitato esclusivamente nei confronti degli enti locali che partecipano alle S.R.R. e non nei confronti degli organi di quest'ultima.

Orbene, la deduzione sub a) è confutata da una lettura integrale della disposizione normativa richiamata che non dà una definizione degli *enti vigilati* ma una definizione degli *enti di diritto privato in controllo pubblico* che identifica come "*gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di controllo*", e soprattutto non dice affatto che un ente può dirsi "vigilato" solo quando l'Amministrazione sovraordinata ha il potere di nomina dei vertici e dei componenti.


La norma predetta, che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si limita a stabilire che il detto obbligo sussiste nei confronti anche degli enti vigilati nei quali la P.A. ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ossia richiede un "quid pluris" alla mera vigilanza.

In ordine alla deduzione sub b), come già ritenuto dal primo giudice, l'assoggettamento delle S.R.R. al potere di controllo e di vigilanza regionale non può escludersi per il fatto che non sono annoverate nell'elenco degli enti vigilati nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale della Regione Siciliana.

Premesso che l'elenco richiamato riguarda gli "*enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate*", non è dubitabile che non abbia valore esaustivo.

In altri termini, se l'inclusione nell'elenco certifica l'assoggettabilità dell'ente alla vigilanza regionale, la sua non inclusione non ne determina l'esonero: la sottoposizione di un ente al controllo e/o alla vigilanza di una Pubblica Amministrazione va infatti accertata sulla base del dato normativo e statutario.

Per altro, come già detto, il già richiamato art. 22 comma 1 lett. c) del D.lgs. 33/2013, impone la pubblicazione delle dovute informazioni solo in ordine agli enti per cui la P.A. ha *poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di controllo*, e non per la generalità degli enti vigilati.





Per le ragioni esposte, non coglie nel segno nemmeno la deduzione sub c).

Nella richiamata certificazione a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, rilasciata su richiesta della Difesa dell'appellante, si legge:

*"in riscontro della nota dello Studio Legale in indirizzo, assunta al prot. 17646 del 5/4/23 di questo Dipartimento, si rappresenta che la S.R.R. Trapani Provincia Sud non è stata destinataria di sovvenzioni, finanziamenti, contributi e/o sussidi da parte di questo Dipartimento.*

*Altresi, non è stata beneficiaria di autorizzazione e/o concessioni.*

*Si rappresenta, in ultimo, che le Società di Regolamentazione dei Rifiuti del territorio siciliano non sono sottoposte a vigilanza da parte di questo Dipartimento".*

Ora, a tale documento può conferirsi valore probatorio limitatamente ai fatti che il Dirigente attesta come compiuti o meno dal Dipartimento, ossia con riferimento ai primi due capoversi, ma non di certo in ordine alle valutazioni dal medesimo riportate nell'ultimo capoverso, che costituiscono mera espressione del suo convincimento.

In ordine, infine, all'argomentazione sub d) si osserva quanto segue.

Va premesso che il Tribunale, dopo aver individuato, in ragione dello statuto della S.R.R. già presieduta dall'On. Catania, lo scopo e la funzione dell'ente, nel ritenere configurata la causa di ineleggibilità di cui alla lettera f) dell'art. 10, sebbene abbia richiamato anche gli artt. 2 e 8 della L.R. n. 9/2010, ha ritenuto rilevante al fine che ci occupa l'esercizio del potere sostitutivo riconosciuto alla Regione dall'art. 14 della l.r. n. 9 del 2010.

In particolare, ha considerato che *"emergono diversi elementi normativi che attribuiscono poteri di ingerenza immediata della Regione nei confronti della S.R.R., a partire dall'obbligo della sua costituzione, alla forma giuridica, ai controlli a cui è sottoposta fino al potere sostitutivo".*

Ed ha altresì ritenuto *"il potere di commissariamento e di nomina di commissari espressione di un potere di vigilanza sul buon andamento della società consortile e presuppone l'accertamento di una inerzia".*

Tanto premesso, va poi dato atto che il legislatore regionale, dopo la proposizione dell'atto di appello del Catania, ha emanato la L.R. n. 9 del 2023 *"Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme"*, che all'art. 26 rubricato *"interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n.9/2010 commercializzazione"*, così recita:

*"1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato:*

*a) la disposizione di cui all'articolo 2 si interpreta nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.;*

*b) il comma 3 dell'articolo 8, laddove dispone che "la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei*



*dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste”, si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di compliance agli obblighi imposti dallo Stato e dall’Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della Provincia nella governance delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti;*

*c) l’articolo 14 si interpreta nel senso che l’ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall’Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l’esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione”.*

Tale norma interpretativa, in ultimo richiamata dall’appellante a sostegno delle proprie argomentazioni, è oggetto di aspre censure da parte dell’appellato che ne contesta sotto diversi profili sia la legittimità, al punto di chiederne la disapplicazione, sia la sua rilevanza, perché inidonea ad escludere la sussistenza del potere di vigilanza della Regione sulle S.R.R. come desumibile da una lettura completa dell’art. 14 della L.R. n. 10 del 1991, solo parzialmente oggetto di interpretazione autentica.

Ora, premesso che si dubita in ordine alla regolarità costituzionale di tale norma per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ritiene il Collegio di non dovere sollevare la relativa questione, per sua irrilevanza.


Invero, il dettato della c.d. norma interpretativa, sebbene perfettamente in linea con l’interpretazione auspicata dalla Difesa dell’On. Catania, non incide sulla questione fulcro della decisione del primo giudice condivisa dalla Corte.

Limitando l’esegesi all’art. 14 della legge regionale n. 9/2010 che si ritiene risolutivo (art. 350 bis comma 3 c.p.c.), come evidenziato dal difensore del Bica, va dato atto che la norma interpretativa riguarda esclusivamente il potere di commissariamento riconosciuto dall’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica e non anche quello riconosciuto all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

L’art. 14 come vigente alla data delle elezioni e ad oggi, rubricato “potere sostitutivo”, invero, prevede:

*“Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:*

- a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;*
- b) mancata adozione del piano d’ambito;*



c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:


a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 4.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in



Firmato Da: D'ANTONI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 50d6901f2acfd27a7301efb9fcc2561  
Firmato Da: BARONE MARIA LETIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490fec370aed65fb190d3d5539b7e579a



*assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale".*

Tale essendo il testo normativo è palese che la legge regionale interpretativa del luglio 2023 si riferisce esclusivamente al potere sostitutivo che il comma 4 dell'art. 14 riconosce all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica e non invero al potere sostitutivo e di commissariamento che il comma 1 riconosce all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Tanto considerato, il Collegio condivide la deduzione del primo giudice secondo cui il potere sostitutivo riconosciuto alla Regione è espressione del più ampio potere di vigilanza.

In tale esegesi, va innanzitutto sottolineato che il Collegio aderisce all'indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione secondo cui la posizione di "vigilanza" configura un potere di ingerenza del vigilante meno pregnante di quello insito nell'ipotesi di "dipendenza" dell'ente.

Secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.16877/2010 richiamata dall'appellato), un ente deve ritenersi "dipendente" sia ogni qualvolta la Regione ha il potere di "direzione" della sua attività, al punto di potere sostituirsi nella volontà del medesimo, sia ogniqualvolta ha il potere di procedere alla nomina dei vertici. In altri termini (Cass. n. 20055/2008, richiamata dallo stesso appellante), *"non è sufficiente una generica potestà di indirizzo politico o amministrativo, spettante all'ente sovraordinato, ma è necessario che questo sia titolare di un più penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizione di dirigere l'attività dell'ente, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva della regione, titolare della funzione amministrativa curata, in via delegata, dalla struttura subordinata, avente un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissati".*

La vigilanza, invece, sussiste ogni qualvolta la Regione si limiti a un controllo e a una sorveglianza in ragione dei fini cui l'attività di interesse pubblico dell'ente è rivolta (Cass. n. 16877/2010 già citata).

In particolare, viene privilegiata (Cass. n. 8387/2008) *"una accezione non limitativa della nozione di vigilanza (Cass. n. 4618 del 1995; n. 5216 del 2001), sottolineando come essa abbia una connotazione eminentemente pubblicistica, che impone di avere riguardo alle categorie del diritto amministrativo, considerando che detta funzione implica l'esercizio di specifici poteri attribuiti ai titolari di pubblici uffici. Siffatta vigilanza non è caratterizzata da precisi connotati strutturali, bensì dalla finalità di cura dell'interesse pubblico perseguito e si estrinseca nell'esercizio*



*di poteri di informazione, di ispezione, di verifica, che solo in senso lato possono essere compresi nella nozione di controllo sulla sufficienza e sulla qualità dell'azione dell'ente vigilato".*

*Vi è pertanto una relazione di vigilanza "nelle ipotesi nelle quali la funzione implica un esame e una valutazione dell'attività dell'ente sottoposto a vigilanza, attraverso la predisposizione delle direttive che esso deve seguire nello svolgimento della sua attività e l'esercizio di un controllo".*

*Ed ancora, secondo i giudici della legittimità (Cass. n. 5216/2001), in materia elettorale, il termine "vigilanza" "deve essere inteso, sul piano grammaticale e logico, nella sua più lata accezione atecnica, ovvero non in un significato limitativo riferito ai soli controlli tutori e di legittimità o a quelli (sostitutivi) sugli organi, potendo invece il potere di vigilanza concretarsi anche in controlli di più ampia e diversa natura e potendo questo discendere non solo dalla legge, ma anche da un mero vincolo contrattuale".*


Ora, tanto premesso, come noto, nel novero dei "controlli amministrativi" sugli organi rientra, senz'altro, il "controllo sostitutivo" che si estrinseca allorché l'organo superiore (controllante) sostituisce quello controllato nell'ipotesi di sua inerzia, ritardo o inettitudine, adottando esso stesso l'atto o il comportamento omesso ovvero nominando un commissario a ciò demandato, ed è proprio tale potere di controllo che l'art. 14 comma 1 conferisce sulle S.R.R. all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Detto intervento sostitutivo è evidente espressione di ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo da parte della Regione, considerato che, ex art. 14 comma 1, viene esercitato dall'Assessorato regionale nell'ipotesi di inerzia da parte degli organi sociali e comporta la sostituzione dei Sindaci "nelle funzioni societarie" – e pertanto in relazione alla loro posizione all'interno della S.R.R. quali suoi organi come previsto per legge e per Statuto –, con un commissario straordinario che è chiamato a pronunciare la decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata.

Tale intervento sostitutivo, unitamente agli ulteriori elementi rilevatori emergenti dallo Statuto della S.R.R. presieduta dal Catania e dalla normativa regionale che ne disciplina la costituzione e l'attività, non lascia dubbi al fatto che la Società per la Regolamentazione del Servizio Rifiuti (S.R.R.) - Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni sia un ente vigilato dalla Regione Sicilia.

Ed invero, come già dato atto dal Tribunale e dedotto dalla Difesa del Bica, vanno a tal fine considerati gli ulteriori seguenti elementi rilevatori:

- l'obbligo di costituzione delle S.R.R. imposto ai Comuni dalla L.R. n.9/2010;
- la predisposizione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dello schema-tipo dell'atto costitutivo e dello statuto delle S.R.R. (art.7);
- la previsione ex lege dell'utilizzo da parte delle società dei fondi regionali degli enti consorziati relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 7 L.R. e art.8 Statuto);



- la necessaria approvazione con decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della dotazione organica delle S.R.R. ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. n.28 del 1962 che stabilisce "*La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale*" (Art. 7 L.R. e art. 9 Statuto);
- la previsione che, con il suddetto decreto, l'Assessorato disciplina, altresì, le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna" (Art. 7 L.R. e art. 9 Statuto).

Il potere di vigilanza riconosciuto alla Regione, del resto, si coniuga all'interesse pubblico (cfr. pronunce della Cassazione sopra riportate) cui è rivolta l'attività precipua di una S.R.R. nel settore della gestione integrata dei rifiuti, sottoposto, come pacifico tra le parti ed espressamente dichiarato dal legislatore con la già citata norma interpretativa, al potere di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione.

In definitiva, va confermato che le S.R.R. sono sottoposte alla vigilanza dell'Ente Regione.

**4.4** Con il quarto motivo, in via subordinata, l'appellante, sulla base di una costitutiva interpretazione della lettera f) dell'art. 10 della l.r. che disciplina l'elezione dei deputati all'Assemblea Regionale Siciliana, sostiene che l'ineleggibilità ivi prevista riguarda soltanto gli amministratori di azienda o enti "*dipendenti dalla Regione*" e che per gli amministratori di aziende o enti "*sottoposti a tutela o a vigilanza regionale*" si configura solo l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.10 quater della medesima legge.


Avviando l'argomentare dal disposto della già richiamata lettera f) secondo cui "*sono ineleggibili coloro che rivestono la qualità di amministratori di *enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza**" sostiene che conferendo il corretto significato semantico alla congiunzione "*ovvero*" che ha finalità esplicativa, deve considerarsi che la norma limita la previsione ai soli enti vigilati dalla Regione che possono definirsi dipendenti da quest'ultima.

Il motivo non è fondato.

In forza di una interpretazione letterale dell'articolo in questione, che come noto costituisce il criterio esegetico primario laddove il testo non lascia dubbi, è evidente che la norma in questione si riferisce sia agli enti dipendenti dalla Regione sia a quelli soggetti a sua tutela o vigilanza.

Ai sensi del disposto dell'art. 12 delle preleggi, infatti, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Ora, la congiunzione "*ovvero*" può valer come forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice "*o*" con il significato di "*oppure*", e può valere con funzione esplicativa con il significato di



“cioè”, “ossia”, ma nel caso di specie nell’una o nell’altra accezione porta di certo ad estendere la previsione normativa anche agli enti e alle società agli istituti ecc. sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Regione.

L’interpretazione auspicata dall’appellante, infatti, determina, contro ogni possibile regola ermeneutica, o l’elisione della congiunzione “ovvero” o la sua trasformazione nella congiunzione “e” così da limitare il riferimento normativo “agli enti dipendenti dalla Regione soggetti alla sua tutela e o vigilanza”.

Non è, poi, sul punto persuasivo il precedente giurisprudenziale richiamato dall’appellante ovvero la sentenza n. 16889/2006 della Corte di Cassazione afferente a tutt’altra normativa.


In ultimo, non porta a diverso convincimento nemmeno la circostanza che l’art. 10 *quater* della più volte richiamata legge regionale prevede quale causa di incompatibilità l’esercizio della funzione di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione: la medesima posizione infatti può di certo valere, per volontà espressa dal legislatore, sia come causa di ineleggibilità quando precedente alla competizione elettorale, sia come causa di incompatibilità se sopravvenuta all’elezione.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, invero, (cfr. Cass. 6 giugno 2016, n. 11580) ineleggibilità e incompatibilità costituiscono limitazioni al diritto di accesso ed al mantenimento delle cariche elettive, e mirano rispettivamente a tutelare: la prima la libera formazione della volontà dell’elettore evitando lo strumentale insorgere di fenomeni di *captatio benevolentiae* e *metus publicae potestatis*; la seconda il libero esercizio del mandato elettorale, scongiurando l’insorgere di situazioni di conflitto d’interesse. E ciò non esclude che una stessa situazione possa essere rilevante e nell’una e nell’altra.

A tale riguardo, poi, non può sottacersi che la legge n. 165 del 2004, che detta le disposizioni di principio cui devono confermarsi le Regioni ordinarie nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incandidabilità (vedi *infra*), all’art. 1 lettera c) prevede l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano determinate condizioni, così convalidando quanto sopra esposto.

4.5. Con l’ultimo motivo, in via ancor più subordinata, l’appellante eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 lett. f) della l.r. siciliana n. 29/1951 per contrasto con gli artt. 51 e 97 cost., ove inteso nel senso di estendere l’ineleggibilità alla carica di Deputato Regionale agli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti soggetti alla tutela o vigilanza della Regione.

Rileva, in proposito, che l’autonomia di cui gode il legislatore nell’individuare le cause di ineleggibilità e incompatibilità deve essere esercitata considerando che ogni forma di ineleggibilità si pone come eccezione alla generalità del diritto costituzionalmente garantito all’elettorato passivo e che la previsione di tali limiti deve, per ciò, secondo il consolidato orientamento della Corte



Costituzionale, rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Richiamata quindi la *ratio* sottesa ai principi della ineleggibilità e della incompatibilità, sostiene che la carica di amministratore di un'azienda vigilata non è *ex se* idonea a falsare il regolare svolgimento della competizione elettorale, e ad alterare la libera espressione del voto e la *par condicio* tra i candidati.

Quindi, considera che la condizione di amministratore di enti, istituti, società ecc. soggetti a vigilanza viene generalmente prevista dalla normativa nazionale (legge n. 154 del 1981; art. 63 c.1 d.lgs. n. 267/2000, TUEL; art. 10 c.1. L.r. Sicilia n. 31/1986 in materia di elezioni negli enti locali) e regionale (art. 5 c. comma 3 L.R. Lombardia n.31/2016) quale causa di incompatibilità e non di illegittimità.

La norma tacciata di incostituzionalità, secondo l'appellante, è, pertanto, contraria all'art. 51 cost. limitando in via irragionevole il diritto di elettorato passivo, e agli art. 3 e 97 cost.


La questione è manifestamente infondata.

La Corte Costituzionale nel pronunciare l'inammissibilità di una questione posta dal Tribunale ordinario di Palermo in relazione alla l.r. 29/1991 (cfr. Corte Costituzionale sentenza n.162 del 2019) come condivisibilmente messo in luce dalla difesa del Bica, dopo aver premesso:

- che deve tenersi conto dell'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante dalla revisione del 1999 dell'art. 122 Cost., che oggi prevede che la previsione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali costituiscono materia di legislazione ripartita tra lo Stato e le Regioni ordinarie, le quali possono esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale e che per tale ragione è stata adottata la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i principi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare;
- che, secondo la norma richiamata, le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità *«qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati»*;

ha sottolineato che la Regione Sicilia per la sua peculiare posizione di autonomia «non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)» (sentenza n. 143 del 2010).

In altri termini, secondo la Corte Costituzionale la legge sopra richiamata ha determinato un'attenuazione della rigida disciplina unitaria dell'elettorato passivo, ampliando i confini della





discrezionalità legislativa regionale in tema di ineleggibilità, che deve ritenersi ancor più estesa nella Regione Sicilia dotata di autonomia.

In definitiva, il potere legislativo della Regione Siciliana sulla disciplina delle elezioni dell'A.R.S., previsto dall'art. 3 dello Statuto, trova un suo limite solo nella Costituzione e nei principi dell'ordinamento giuridico.

Ciò posto, valutando il dato normativo per cui è causa alla luce dei principi stabiliti dalla legge n. 165 del 2004 è da escludere che travalichi i limiti ivi indicati.

Deve infatti ritenersi espressione della volontà del legislatore, esercitata nel perimetro consentitogli dalle norme di indirizzo nazionale, la valutazione delle *attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni*, che *"possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati"* e ciò ha fatto il legislatore siciliano in relazione alla causa di ineleggibilità di cui all'art. 10 lett. f) della legge della regionale n. 29/1951.

Del resto, pur dovendosi senz'altro convenire sul carattere eccezionale delle norme che pongono divieti ed incompatibilità destinati a limitare l'elettorato passivo e l'effettivo esercizio delle funzioni pubbliche elettive, non è dubbio che le previsioni di ineleggibilità o e incandidabilità rispondano all'interesse, egualmente rilevante, di assicurare la libertà e la genuinità di voto, e il principio di imparzialità.


Concludendo, qui assorbite le questioni sollevate con l'appello incidentale proposte da Giuseppe Bica, l'appello proposto da Nicolò Catania avverso l'ordinanza di primo grado che ne ha pronunciato l'ineleggibilità va respinto.

**5.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del D.M. oggi vigente.

**6.** Infine, si dà seguito alla richiesta avanzata dal Procuratore Generale in udienza di trasmissione della documentazione depositata in data odierna dalla difesa del Bica alla Procura della Repubblica in sede.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione civile, uditi i procuratori delle parti costituite e il P.G., nella contumacia dell'Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Trapani, dell'Ufficio Elettorale Centrale per la elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana presso la Corte di Appello di Palermo, dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana, rigetta l'appello proposto da Nicolò Catania avverso l'ordinanza dei giorni 1-15 giugno del Tribunale di Palermo nei confronti di Giuseppe Bica e dell'Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Trapani, dell'Ufficio Elettorale Centrale per la elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana presso la Corte di Appello di Palermo, dell'Assemblea



Regionale Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana;

condanna Nicolò Catania al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti di Giuseppe Bica che liquida in euro 8.500,00 oltre spese generali, nonché oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute;

dispone trasmettersi alla Procura della Repubblica in sede copia della documentazione depositata in data odierna dalla difesa del Bica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 7 febbraio 2024.

Il Consigliere est.

Maria Letizia Barone

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PALERMO IL 20.02.2024



Il Direttore

Dott.ssa Antonella Militello

